



Nanno

Tassullo

Tuenno

# COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

---

## REGOLAMENTO

### PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE

---

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 di data 27/02/2018  
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 di data 24/02/2022

## SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TITOLO I - GENERALITÀ</b> .....   | <b>1</b>  |
| Articolo 1 - Premesse.....   | 1         |
| Articolo 2 - Usi dell'acqua.....   | 1         |
| Articolo 3 - Impianti per uso pubblico .....   | 1         |
| <b>TITOLO II - NORME TECNICHE</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>CAPITOLO IDEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE</b> .....   | <b>3</b>  |
| Articolo 4 - Rete di distribuzione .....   | 3         |
| Articolo 5 - Esecuzione lavori e manutenzione impianti .....   | 3         |
| <b>CAPITOLO II - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA</b> .....   | <b>4</b>  |
| Articolo 6 - Derivazioni di utenza esistenti.....  | 4         |
| Articolo 7 - Norme tecniche relative agli impianti esterni .....   | 4         |
| Articolo 8 - Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno .....  | 4         |
| Articolo 9 - impianto interno .....  | 5         |
| Articolo 10 - Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli<br>impianti interni..... | 5         |
| Articolo 11 - Pressione dell'acqua al punto di consegna.....   | 6         |
| <b>CAPITOLO III - APPARECCHI DI MISURA</b> .....   | <b>7</b>  |
| Articolo 12 - Misurazione dell'acqua .....   | 7         |
| Articolo 13 - Proprietà dei contatori .....  | 7         |
| Articolo 14 - Posizione e custodia dei contatori .....   | 7         |
| Articolo 15 - Verbali di posa o riapertura dei contatori .....   | 7         |
| Articolo 16 - Rimozione e sostituzione dei contatori .....   | 7         |
| Articolo 17 - Funzionamento difettoso e/o guasto dei contatori .....   | 8         |
| Articolo 18 - Verifica dei contatori .....   | 8         |
| Articolo 19 - Pozzetto contatore e Locale contatore .....  | 8         |
| Articolo 20 - Installazione dei contatori .....  | 9         |
| Articolo 21 - Manutenzione dei contatori .....   | 10        |
| Articolo 22 - Contatori divisionali.....   | 10        |
| <b>TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE</b> .....   | <b>11</b> |
| Articolo 23 - Modalità per la fornitura .....  | 11        |
| Articolo 24 - Contributo di allacciamento .....  | 11        |
| Articolo 25 - Durata del contratto di fornitura .....  | 11        |
| Articolo 26 - Tariffe.....   | 11        |
| Articolo 27 - Variazione delle tariffe e del regolamento .....   | 11        |
| Articolo 28 - Subentro .....   | 11        |
| Articolo 29 - Fatturazione e pagamento.....  | 12        |
| Articolo 30 - Regolarità delle forniture.....  | 12        |
| Articolo 31 - Disdetta.....  | 13        |
| Articolo 32 - Fallimento .....   | 13        |
| Articolo 33 - Consumi abusivi .....  | 13        |
| Articolo 34 - Diritto di rifiuto e revoca della fornitura .....  | 13        |
| Articolo 35 - Forniture particolari.....   | 13        |
| Articolo 36 - Bocche antincendio ed idranti privati.....   | 14        |
| <b>TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE</b> .....  | <b>15</b> |
| Articolo 37 - Allacciamenti esistenti all'entrata in vigore del regolamento .....                                  | 15        |
| Articolo 38 - Obbligatorietà .....   | 16        |
| Articolo 39 - Applicabilità del diritto comune .....   | 16        |

|   |           |
|---|-----------|
| Articolo 40 - Contestazioni giudiziarie .....                           | 16        |
| Articolo 41 - Norme di sicurezza.....                                   | 16        |
| Articolo 42 - Abrogazioni .....   | 16        |
| Articolo 43 - Sanzioni amministrative.....                              | 16        |
| <b>TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA .....</b> | <b>18</b> |
| <b>PER I CONTRATTI DI FORNITURA ACQUA POTABILE.....</b>                 | <b>18</b> |

## TITOLO I - GENERALITÀ

### Articolo 1 - Premesse

1. L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile sono effettuati dal Comune nelle forme previste dalla legge. La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente. Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.
2. Nel presente regolamento, con il termine "utente" si intende: il proprietario dell'immobile interessato dalla fornitura dell'acqua nel territorio del Comune di Ville d'Anaunia, od il titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero il conduttore, o chiunque altro dimostri di avere titolo per ottenere la fornitura.

### Articolo 2 - Usi dell'acqua

1. L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <b>A</b>  | <b>uso domestico</b>                         | Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, animali inservienti direttamente la stessa;     |
| <b>B</b>  | <b>uso non domestico</b>                     | Diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici  |
| <b>B1</b> | <b>uso commerciale</b>                       | Forniture in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi (uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.) |
| <b>B2</b> | <b>uso comunitario</b>                       | Caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.   |
| <b>B3</b> | <b>uso industriale / agricolo / cantiere</b> | Forniture ad utenti che svolgono attività produttive di beni (piccole industrie, cantieri edili, etc. ed uso potabile degli addetti)                             |
| <b>B4</b> | <b>uso pubblico</b>                          | Per gli usi di cui all'art. 3  |
| <b>B5</b> | <b>uso bocche antincendio e idranti</b>      | Bocche antincendio/ idranti appartenenti a privati   |
| <b>B6</b> | <b>uso abbeveramento bestiame</b>            |  |

2. Nel caso in cui il medesimo contatore rilevi l'acqua potabile fornita ad utenze appartenenti a usi diversi (uso promiscuo) si applica la tariffa più sfavorevole al contribuente.

### Articolo 3 - Impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per usi pubblici:
  - a) Fontane pubbliche;
  - b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
  - c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.
2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita a spese del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a) e b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) è distribuita senza contatore.  
E' fatto divieto di:
  - i. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso; utilizzare le fontane pubbliche per scopi diversi da quelli potabili;

- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
  - III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi, salvo autorizzazione del Comune.
3. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dalle fontane pubbliche e giardini pubblici.

## TITOLO II - NORME TECNICHE

### CAPITOLO IDEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

#### **Articolo 4 - Rete di distribuzione**

1. Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
2. Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).
3. La derivazione di utenza si suddivide in:

##### **I. Impianto esterno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso).

##### **II. Impianto interno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

#### **Articolo 5 - Esecuzione lavori e manutenzione impianti**

##### **I. Rete principale**

1. Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

##### **II. Impianto esterno**

1. L'impianto esterno è eseguito a cura e spese del privato secondo i criteri stabiliti dal Comune, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato. Sono altresì a carico del privato i lavori idraulici necessari per l'allaccio che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente da una ditta specializzata iscritta al Registro delle Imprese. Il Comune provvede alla sola fornitura del misuratore, di un rubinetto e della valvola di non ritorno oltre, se necessario, del giunto dielettrico.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico mentre, per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato, è a totale carico dell'utente.
3. Qualora sull'impianto esterno insistente sul suolo privato si verificasse una rottura il Comune può, previa comunicazione al proprietario, intervenire d'ufficio per la riparazione addebitando il costo dell'intervento all'utente allacciato sulla derivazione d'utenza in questione. Nel caso in cui la derivazione d'utenza alimenti più utenti le spese saranno ripartite in maniera uguale tra i vari utenti.
4. Il Comune potrà utilizzare, per tali lavori, ditte di propria fiducia.
5. Tutti gli interventi eseguiti dall'utente di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a verifica della loro corretta esecuzione da parte del Comune.

##### **III. Impianto interno**

6. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente. L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, eventuali autoclavi, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

## **CAPITOLO II - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA**

### **Articolo 6 - Derivazioni di utenza esistenti**

1. La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza esistenti, verranno eseguite secondo le modalità e con l'addebito delle spese previste dall'art.5 commi 2 e seguenti.

### **Articolo 7 - Norme tecniche relative agli impianti esterni**

1. Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione. Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione. Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della manutenzione alla derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

2. Il misuratore deve essere posizionato preferibilmente in apposito pozzetto posto al limite della proprietà e di facile accesso.

3. Il contatore sarà fornito esclusivamente dal Comune che ne stabilisce a suo giudizio l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla natura della fornitura.

4. Prima del contatore sarà collocato il giunto dielettrico, per isolare elettricamente l'impianto interno, e un rubinetto di arresto mentre dopo il contatore verrà installata la valvola di ritegno. Su richiesta del proprietario di stabile strutturato su più unità immobiliari dotate ciascuna di un proprio circuito il comune provvederà all'installazione di contatore per singolo circuito.

5. La posa di tubazioni acquedottistiche è compatibile con altre strutture interrato (fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti) solo se effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti in materia.

6. Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente. L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

7. La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 100 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno. I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, devono essere lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile. Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

### **Articolo 8 - Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno**

1. Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese. Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

2. Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate

prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare la riduzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

### **Articolo 9 - impianto interno**

1. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 8 del presente regolamento.

2. Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto. I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente. Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonee valvole di non ritorno.

### **Articolo 10 - Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni**

1. Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:
  - a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
  - b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
  - c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
  - d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
  - e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
  - f) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
  - g) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
  - h) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli

- impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- i) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
  - j) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
  - k) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
  - l) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
  - m) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore salvo il caso contemplato nel comma successivo.
  - n) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
  - o) Nel caso di rottura dell'impianto interno verificata dal Comune e non dovuta a incuria del proprietario e determinante la fuoriuscita di acqua potabile in misura maggiore dei consumi abituali, la determinazione del consumo verrà forfettizzata nella seguente misura: nel caso di consumi annuali superiori a 600 m<sup>3</sup> e superiori a tre volte il consumo medio dei due anni precedenti verrà quantificato un consumo pari a tre volte il predetto consumo medio con un minimo di 600 m<sup>3</sup>.
  - p) Gli impianti interni che prevedono l'utilizzo di acque provenienti da fonti diverse da quella dell'acquedotto comunale devono essere fisicamente separati, al fine di evitare il trafile di acque;

#### **Articolo 11 - Pressione dell'acqua al punto di consegna**

1. La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.
2. Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.
3. Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettargli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.
4. In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.
5. Per il servizio antincendio sarà indicata la pressione massima fornita, ed in base alle esigenze l'utente dovrà provvedere a studiare apposita soluzione per garantire la funzionalità dell'impianto interno.
6. Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune che a sua volta valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.
7. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.
8. Le spese di installazione e manutenzione degli eventuali riduttori di pressione, da porre solamente a valle dei contatori, sono a completo carico dell'utente.

### **CAPITOLO III - APPARECCHI DI MISURA**

#### **Articolo 12 - Misurazione dell'acqua**

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore, che dovrà essere installato per ogni utenza.
2. La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.
3. Il Comune può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.
4. L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.
5. Nel caso in cui l'utente sia irreperibile o non abbia provveduto altresì ad eseguire l'autolettura sui consumi comunicandone l'esito al Comune, il consumo dell'acqua sarà calcolato tenendo conto della media dei consumi registrati nel corso del triennio precedente, riservando alla lettura successiva il relativo conguaglio.

#### **Articolo 13 - Proprietà dei contatori**

1. I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda. E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative. Per il montaggio dei contatori a seguito di contratto di fornitura l'utente è tenuto al pagamento del contributo di allacciamento determinato dalla Giunta Comunale. Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

#### **Articolo 14 - Posizione e custodia dei contatori**

1. Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali, è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 19.
2. E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.
3. Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

#### **Articolo 15 - Verbali di posa o riapertura dei contatori**

1. All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa su modulo predisposto dal Comune, sottoscritto dall'utente, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati salvo diversa autorizzazione.

#### **Articolo 16 - Rimozione e sostituzione dei contatori**

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune medesimo.

2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

### **Articolo 17 - Funzionamento difettoso e/o guasto dei contatori**

1. In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media dei consumi verificatisi nel triennio precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di tre anni. E' fatta salva una maggiorazione del 50% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici.

2. In caso di guasti al contatore per cause imputabili all'utente che ne comportino la sostituzione, tutte le spese sostenute saranno a carico dell'utente.

### **Articolo 18 - Verifica dei contatori**

1. Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative. Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal versamento di un importo fissato annualmente in sede di determinazione delle tariffe, dispone gli opportuni accertamenti. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errati pagamenti, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso dell'importo di cui al comma precedente. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita all'utente le spese di verifica salvo conguaglio con l'importo di cui al comma precedente.

### **Articolo 19 - Pozzetto contatore e Locale contatore**

#### **Pozzetto contatore.**

1. L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

2. I pozzetti dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

3. La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

4. I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

5. Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20, ove tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune.

6. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

7. Di norma i terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

8. Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali

manutenzioni.

9. I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia, fatti salvi i pozzetti su proprietà comunale, la cui manutenzione e pulizia rimane a carico del Comune.

10. Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Comune, sono a carico dell'utente.

11. La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

#### **Locale contatore.**

12. Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

13. In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

14. Il locale contatore non può contenere anche i misuratori dell'energia elettrica.

15. Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma, ove possibile, accessibile dall'esterno al personale del Comune.

16. Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

17. Il locale deve essere dislocato in maniera tale per cui l'impianto esterno non debba attraversare locali dell'edificio.

18. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

19. L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

#### **Articolo 20 - Installazione dei contatori**

1. All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico (se del caso), una saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

2. All'uscita del contatore saranno collocati una saracinesca a sfera e un rubinetto di scarico.

3. I contatori devono essere posizionati orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

4. Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

5. L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati, da porre a valle del misuratore, dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

6. Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

7. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

8. Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata in Euro 500,00 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni

altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

9. Tutte le utenze che prevedono l'impiego di acque non provenienti dall'acquedotto comunale pubblico (ad es. sorgenti private, pozzi, acque meteoriche, ecc.), che a seguito dell'utilizzo vengono convogliate nell'impianto di fognatura comunale, devono essere dotate di apposito misuratore fornito dall'amministrazione comunale per la quantificazione dell'acqua utilizzata al fine di poter applicare la tariffa di scarico e depurazione.

10. Gli schemi degli impianti di cui al precedente comma devono essere evidenziati negli elaborati progettuali predisposti per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

#### **Articolo 21 - Manutenzione dei contatori**

1. L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo.

#### **Articolo 22 - Contatori divisionali**

1. Nel caso di edifici esistenti con più utenze il Comune, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

### **TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE**

#### **Articolo 23 - Modalità per la fornitura**

1. Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Chi occupa i locali in sublocazione da terzi non può ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in sublocazione i locali.
2. Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, l'utente deve presentare al Comune richiesta di allacciamento su apposito modulo, corredato dell'attestazione del versamento del contributo di allacciamento di cui all'art. 24.
3. Vista la domanda di cui al comma 2 del presente articolo, integrata da una planimetria schematica delle opere da realizzare, l'Ufficio Tecnico procede ad un sopralluogo insieme all'utente per verificare la fattibilità dei lavori. In seguito al sopralluogo ed al nulla osta dello stesso, l'utente sceglierà dall'elenco delle ditte preventivamente individuate dal Comune una ditta abilitata al fine di eseguire l'allacciamento.
4. La ditta, pagata interamente dall'utente, non potrà applicare per i lavori svolti corrispettivi superiori a quelli previsti dall'Ufficio Tecnico ed approvati in sede di individuazione delle ditte.
5. Il Comune indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.
6. In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

#### **Articolo 24 - Contributo di allacciamento**

1. Per ogni allacciamento di utenza alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di allacciamento previsto per le diverse casistiche di cui all'allegato 1.
2. L'ammontare del predetto contributo è determinato dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 25 - Durata del contratto di fornitura**

1. Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 31.

#### **Articolo 26 - Tariffe**

1. La politica tariffaria del Comune è diretta alla copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

#### **Articolo 27 - Variazione delle tariffe e del regolamento**

1. Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti, il Comune dovrà darne informazioni agli utenti attraverso adeguate forme pubblicitarie.

#### **Articolo 28 - Subentro**

1. Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne

comunicazione al Comune, nel termine di 30 giorni dalla data del subentro, per la stipula del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Il comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo qualora venga richiesto dall'utente. L'utente che recede dal contratto dovrà comunque corrispondere il dovuto per il consumo di acqua e la relativa quota fissa fino al momento della chiusura.

2. In mancanza della comunicazione di chiusura, l'utente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per consumi ed accessori di chi subentra e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.

### **Articolo 29 - Fatturazione e pagamento**

1. Il Comune si impegna ad effettuare la lettura dei contatori con cadenza periodica ed almeno una volta all'anno. In caso di impossibilità di lettura del contatore da parte degli addetti comunali l'utente verrà invitato a comunicare entro un termine stabilito i dati relativi ai propri consumi. L'omessa comunicazione può comportare l'addebito di un consumo presunto stimato d'ufficio.

2. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.

3. La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti e/o stimati, salvo conguaglio.

4. Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi di mora calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine della fattura, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%), nonché i costi sostenuti per la spedizione dei solleciti e dell'avviso di accertamento per la messa in mora. Il protrarsi della morosità, comporta l'avvio delle procedure della limitazione, della sospensione o della disattivazione della fornitura dell'acqua, secondo quanto disposto nel documento di Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI), approvato da ARERA con deliberazione n. 311/2019/R/IDR di data 16.07.2019 e ss.mm..<sup>1</sup>

5. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione, dalla sospensione e dalla disattivazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.<sup>2</sup>

6. In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo scritto agli uffici a ciò designati dal Comune, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della fattura. Se il reclamo e il successivo controllo vengono effettuati prima della scadenza del pagamento, riconosciuto l'errore, il Comune disporrà in proposito.

7. In presenza di un accertato disservizio o malfunzionamento della fornitura di acqua, l'organo competente potrà prevedere, con proprio provvedimento, un abbattimento di una parte della tariffa.

8. Nel caso di rottura dell'impianto interno l'utente è tenuto al pagamento di tutta l'acqua misurata, mentre la tariffa di fognatura e depurazione viene calcolata sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.

### **Articolo 30 - Regolarità delle forniture**

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione, salvo casi d'urgenza, mediante affissione sull'albo informatico del comune nonché alle bacheche comunali presenti nelle varie frazioni. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere, a propria cura e spesa, all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

---

<sup>1</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 24.02.2022

<sup>2</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 24.02.2022

### **Articolo 31 - Disdetta**

1. L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
2. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura. Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura. I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a discrezione del Comune.

### **Articolo 32 - Fallimento**

1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, si dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.
2. Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente.

### **Articolo 33 - Consumi abusivi**

1. E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune. E' vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

### **Articolo 34 - Diritto di rifiuto e revoca della fornitura**

1. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano particolari condizioni di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.
2. Analogamente il Comune, in caso di deficienza di disponibilità di acqua, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, potrà imporre ai consumi ed agli usi opportune limitazioni.

### **Articolo 35 - Forniture particolari**

1. Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.
2. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto.
3. E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nel relativo permesso di costruire o S.C.I.A..
4. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate permessi di costruire o S.C.I.A., l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.
5. All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 24 del presente regolamento.

**Articolo 36 - Bocche antincendio ed idranti privati**

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio ed idranti viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.
2. L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto, predisposto tenendo conto di quanto stabilito al precedente art. 11, ed eventualmente vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, dal quale risultino il numero e il tipo di idranti. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.
3. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio ed idranti viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.
5. Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio e/o idrante, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.
6. Per le bocche antincendio ed idranti è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente in sostituzione dell'applicazione delle tariffe previste al precedente art. 26.
7. Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti e utilizzi l'acqua, è soggetto ad una specifica sanzione, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

**TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE**

**Articolo 37 - Allacciamenti esistenti all'entrata in vigore del regolamento**

1. Agli allacciamenti esistenti, ad esaurimento, possono verificarsi i seguenti casi anomali:

**A. Un edificio con una sola abitazione ma con due o più allacciamenti all'acquedotto comunale.**


In tal caso è ammesso il montaggio di tanti contatori quanti sono gli allacciamenti alla rete idrica e il relativo consumo, indicato dai più contatori, verrà sommato. Per il pagamento del consumo verrà calcolato come utenza unica.

**Consumo:** Calcolato dalla somma delle letture Contat. A + Contat. B = C

**Fascia**

**ridotta:** Normale da applicare al consumo C

**Fisso:** Per un contatore




**B. Un edificio con due o più abitazioni e con un solo contatore che serve tutte le abitazioni.**

Essendo il pagamento del consumo previsto a fasce con tariffe differenziate, i consumi previsti nelle fasce, saranno moltiplicati per il numero delle abitazioni utilizzate.

**Consumo:** Lettura contatore A

**Fascia ridotta:** Per 3 appartamenti, valore in mc stabilito dalla moltiplicazione per 3 appartamenti, **esempio:**  
1ª fascia da 1 a 100 m<sup>3</sup> -> da 1 a 300 m<sup>3</sup>  
2ª fascia da 101 a 300 m<sup>3</sup> -> da 301 a 900 m<sup>3</sup> ecc.

**Fisso:** Per tre contatori



**C. Un edificio con due o più abitazioni nelle quali non è possibile montare il contatore singolo per tutte le abitazioni.**


In tal caso si potrà provvedere al montaggio di un contatore generale e di contatori singoli all'interno delle abitazioni in cui è possibile. Il contratto sarà singolo per i proprietari che possono montare il singolo contatore. Il calcolo del consumo verrà effettuato per differenza di lettura fra il contatore generale ed i singoli; per il contatore generale valgono le norme di cui al punto B.

**Consumo:** Appartamento 4 = lettura cont. B  
Appart. 1-2-3 = lettura Contatore A meno Contatore B

**Fascia**

**ridotta:** Vedi fasce ridotte come al punto B

**Fisso:** Ogni appartamento un fisso




**D. Un edificio con due o più abitazioni e una o più utenze non domestica.**

In tal caso si dovrà provvedere obbligatoriamente al montaggio di singoli contatori in modo da separare le utenze o l'utenza di diversa categoria. Le rimanenti potranno essere normate ai sensi dei precedenti punti.

**Consumo:** Officina = lettura contatore B  
appart. 1-2-3 = lettura contatore A meno contatore B

**Fascia ridotta:** Vedi fasce ridotte come al punto B

**Fisso:** Ogni appartamento un fisso ed un fisso per ogni utenza non domestica



2. Nel caso che gli edifici contemplati nel presente articolo siano oggetto di ristrutturazione, l'utente dovrà obbligatoriamente adeguare l'impianto idrico alle norme di cui al Titolo 2 del presente regolamento.

**Articolo 38 - Obbligatorietà**

1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

**Articolo 39 - Applicabilità del diritto comune**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Articolo 40 - Contestazioni giudiziarie**

1. Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

**Articolo 41 - Norme di sicurezza**

1. L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

2. Qualora sospenda l'uso dell'acqua l'utente dovrà chiudere accuratamente i rubinetti del misuratore e degli apparecchi di utilizzazione.

**Articolo 42 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno. Le norme che disciplinano gli aspetti tariffari avranno effetto dalla determinazione delle tariffe per l'anno 2018.

**Articolo 43 - Sanzioni amministrative**

1. Salvo i casi di falsità o frode per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a sanzioni da Euro 50,00 a Euro 500,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli

incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

2. Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia nonché le previsioni della L. 24.11.1981, n. 689

3. L'ammontare delle singole sanzioni è determinato dalla Giunta Comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

| <b>TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA<br/>PER I CONTRATTI DI FORNITURA ACQUA POTABILE</b> |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>Oggetto del contratto</b>   | <b>Note</b>   |
| <b>NUOVO CONTRATTO PER NUOVO ALLACCIAMENTO</b>  | Spese di contratto per nuovo allacciamento con misuratore di diametro fino a ½ pollice   | L'installazione di misuratori con dimensioni uguali o superiori a 1 pollice potrà essere autorizzata dal Comune se supportata da specifica relazione tecnica che ne motivi il ricorso e ne venga riconosciuta l'effettiva necessità (fatta salva la possibilità da parte del comune di richiesta del rimborso dei costi sostenuti per la posa di nuove tubazioni) |
|   | Spese di contratto per nuovo allacciamento con misuratore di diametro maggiore di ½ pollice  |   |
| <b>NUOVO CONTRATTO SU ALLACCIAMENTO O CONTATORE GIÀ ESISTENTE</b>   | Voltura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. E' riservata al coniuge o altro erede.<br>(ad es. in caso di decesso di uno dei coniugi o di altri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare e risultante dallo stato famiglia o anche in caso di eredi non conviventi)  |   |
|   | Voltura con lettura autocertificata e sottoscritta da entrambe le parti (soggetto titolare cedente e soggetto subentrante)   |   |
|   | Voltura con lettura rilevata dal personale del Comune di Ville d'Anaunia   |   |
|   | Subentro per riattivazione di un contratto cessato   |   |
| <b>ALTRI CASI</b>   | Chiusura/rimozione per disdetta  |   |
|   | Sostituzione contatore per negligenza dell'utente (ad es. contatore gelato)  | Costo per l'intervento + costo effettivo di acquisto del contatore in base all'ultima fornitura   |
|   | Sostituzione contatore per altre cause non imputabili all'utente (ad es. contatore obsoleto, difettoso, che gocciola, ecc.)  |   |
|   | Spostamento contatore per modifiche interne  |   |
|   | Verifica strumentale del contatore su richiesta dell'utente<br><i>Se l'esito della verifica dimostra che il contatore non misura correttamente, all'utente non verrà addebitato alcun costo e l'Azienda provvederà a restituire la cauzione anticipata ed a calcolare l'eventuale rimborso dovuto all'utente per gli addebiti effettuati.<br/>Se il contatore misura correttamente l'Azienda tratterà l'intera cauzione.</i> |   |